

finché non saranno soddisfatte le condizioni poste all'art. 2 della decisione della Commissione COMP/M.2903;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'impresa tedesca attiva in particolare nel settore della telematica per veicoli pesanti. Essa impugna la decisione della Commissione 30 aprile 2003 con cui quest'ultima ha dichiarato la compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE dell'acquisizione del controllo congiunto dell'impresa comune di nuova costituzione Toll Collect GmbH da parte delle imprese DaimlerChrysler Services AG, Deutsche Telekom AG e Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes S.A. (Cofiroute).

La ricorrente afferma che la Commissione ha ammesso la notificata concentrazione accogliendo gli impegni assunti dalle società DaimlerChrysler Services AG e Deutsche Telekom AG, il che è risultato in una valutazione errata degli effetti della concentrazione sul mercato della telematica anche in considerazione dei detti impegni. La Commissione avrebbe altresì valutato erroneamente l'idoneità degli impegni assunti a dirimere il problema della concorrenza, eliminandolo radicalmente.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha definito in maniera erronea il mercato geograficamente rilevante e in maniera incompleta il mercato rilevante del prodotto.

Infine, la ricorrente contesta alla Commissione la violazione del diritto al contraddittorio della ricorrente in relazione con gli impegni assunti.

Ricorso della sig.ra María Dolores Fernández Gómez contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 agosto 2003

(Causa T-272/03)

(2003/C 251/26)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 agosto 2003 la sig.ra María Dolores Fernández Gómez, residente a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Juan Ramón Iturriagoitia e Karine Delvolvé, avocats, ha proposto, dinanzi

al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina 12 maggio 2003 che respinge la domanda di rinnovo del contratto di lavoro della ricorrente;
- in subordine, annullare il punto riguardante la regola anticumulo contenuto nell'informazione al personale del 14 novembre 1996, intitolata Nuova politica dell'art. 2, lett. a) del RAA;
- in subordine, condannare la convenuta a risarcire il danno subito in seguito al rigetto non fondato di proroga del contratto di lavoro della ricorrente, il quale ammonta con tutte le riserve alla somma di EUR 101 328,60, aumentata degli interessi di mora;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha lavorato per la Commissione come esperto nazionale distaccato dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 2000. In seguito essa è stata assunta come agente ausiliario dal 1° dicembre 2000 al 15 febbraio 2001. Essa beneficia, dal 16 febbraio 2001, di un contratto di agente temporaneo di 3 anni con eventuale possibilità di rinnovo di un anno. Tale contratto scade il 30 novembre 2003 e la ricorrente ne ha chiesto il rinnovo per un anno.

La ricorrente indica che tale domanda è stata rifiutata dalla Commissione sulla base di una prassi costante di prendere in considerazione la durata passata come esperto nazionale distaccato per l'applicazione della regola detta anticumulo. Ai sensi di questa regola, la durata totale di presenza del personale non funzionario alla Commissione non deve superare il periodo globale di 6 anni.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca in primo luogo una violazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e, in particolare, del suo art. 8, nonché una violazione di altre norme delle istituzioni applicabili al personale e un errore di diritto. Secondo la ricorrente la Commissione non poteva prendere in considerazione il periodo durante il quale essa aveva lavorato come esperto nazionale distaccato per determinare la durata totale della sua presenza all'interno della Commissione.

La ricorrente invoca inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione, del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, un errore manifesto di valutazione, la violazione del principio del legittimo affidamento e, infine, uno sviamento di potere.

Ricorso della Merck Sharp & Dohme Limited e altre otto parti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° agosto 2003

(Causa T-273/03)

(2003/C 251/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° agosto 2003 la Merck Sharp & Dohme Limited, Hoddesdon (Regno Unito), la Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem (Paesi Bassi), i Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, Parigi (Francia), la MSD Sharp & Dohme GmbH, Haar (Germania), la Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, Roma, la Merck Sharp & Dohme, LDA, Paço de Arcos (Portogallo), la Merck Sharp & Dohme de Espana S.A., Madrid (Spagna), la Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., Vienna (Austria), e la VIANEX S.A., Nea Erythrea (Grecia), con gli avv.ti G. Berrisch et P. Bogaert, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco RENITEC e delle associate denominazioni commerciali. RENITEC contiene il principio attivo «enalapril» ed è impiegato per la cura dell'ipertensione e delle patologie cardiache.

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 21 maggio 2003 C(2003)1752 riguardante l'immissione sul mercato di farmaci per uso umano contenenti la sostanza «enalapril», provvedimento con cui la Commissione ha armonizzato il riassunto delle caratteristiche del prodotto («RCP») per la RENITEC e le associate denominazioni commerciali. La decisione impugnata veniva adottata all'esito di una procedura di deferimento ai sensi dell'art. 30 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83/CE ⁽¹⁾.

Le ricorrenti sostengono che l'avvio della procedura di cui all'art. 30 era illegittimo e che ciò implica l'illegittimità della

decisione impugnata. La promozione della procedura non era debitamente fondata su considerazioni di salute pubblica. Inoltre, il deferimento e l'avvio della procedura riguardavano l'intero contenuto dell'RCP, il che eccede l'ambito di applicazione di un deferimento fondato sull'art. 30, e tale procedura non consente l'adozione di un RCP armonizzato. L'avvio della procedura non era inoltre debitamente motivato.

Le ricorrenti, oltre a ciò, affermano che l'armonizzazione dell'RCP nella decisione impugnata era illegittima dal momento che la Commissione non disponeva del potere di adottare la decisione. In subordine, le ricorrenti osservano che anche se la Commissione, in linea di principio, avrebbe potuto armonizzare l'RCP per RENITEC, la stessa ha omesso di individuare un qualsivoglia motivo di salute pubblica che giustificasse l'armonizzazione dell'RCP.

Le ricorrenti infine rilevano che la decisione impugnata è illegittima perché i termini vincolanti della direttiva non sono stati osservati e perché la Commissione e il Comitato delle specialità farmaceutiche hanno omesso di fornire una sufficiente motivazione.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Ricorso della Focus Magazin Verlag GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 agosto 2003

(Causa T-275/03)

(2003/C 251/28)

(Lingua processuale: la lingua processuale sarà determinata sulla base dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Ricorso redatto in lingua tedesca)

Il 4 agosto 2003, la società Focus Magazin Verlag GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. U. Gürtel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Ulteriore parte in causa dinanzi alla Commissione di ricorso era la Eci Telecom Ltd, con sede in Petach Tikva (Israele).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della divisione d'opposizione dell'ufficio convenuto 27 agosto 2001, n. 2055/2001, nel procedimento d'opposizione n. B 288680;